




# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



## SETTORE I AFFARI GENERALI Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 130 del 04/06/2021

REGISTRO GENERALE N. 706 DEL 7-6-2021

**OGGETTO:** Dipendente ASU Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ Autorizzazione alla sospensione del rapporto di lavoro presso l'Ente dal 08/06/2021 al 31/12/2021.

### IL CAPO SETTORE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 39 del 29/04/2021 avente per oggetto: "Attività socialmente utili – Legge regionale 17/2019 art. 15 – Assegnazione di n. 6 lavoratori", è stato determinato di utilizzare i 6 lavoratori ASU assegnati con decreti n. 5007 e n. 5008/2020, in attività di supporto ai compiti istituzionali dell'Ente fino al 31/12/2021;

- che in data 01/06/2021, i predetti lavoratori hanno iniziato l'attività presso l'Ente;

Vista la nota acquisita al prot. gen. n. 22122 del 01/06/2021 con cui il dipendente ASU ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ assegnato con decreto n. 5008/2020, chiede l'autorizzazione a poter fruire di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro dal 03/06/2021 al 03/06/2022 per gravi motivi familiari;

Vista la Carta ASU dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana che disciplina dell'utilizzo dei soggetti in attività socialmente utili, ed in particolare il punto n. 14 che prevede "E' facoltà dell'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze delle attività socialmente utili, concedere al soggetto utilizzato in attività socialmente utile un periodo di sospensione dall'utilizzazione in attività socialmente utili in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari. Tale periodo di sospensione non può superare complessivamente i 12 mesi, anche non continuativi, sino alla data di "stabilizzazione" (o comunque di fuoriuscita dal precariato). Il soggetto, durante il periodo di sospensione, non ha diritto all'assegno e non può successivamente recuperare né le ore "A.S.U.", né le ore "d'integrazione". Per l'autorizzazione della sospensione per gravi motivi personali o familiari, il soggetto deve presentare all'Ente di appartenenza, con congruo anticipo, apposita istanza, alla quale deve essere allegata -a pena di improcedibilità della stessa -la documentazione comprovante fatti oggettivamente e analiticamente documentabili accertati attraverso documentazioni e certificazioni provenienti da Enti e/o organismi pubblici o a questi ultimi assimilati ai sensi di legge (omissis...";

Ritenuto, pertanto, ai sensi della succitata disciplina di poter accogliere la superiore richiesta di sospensione per gravi motivi familiari per il periodo dal 08/06/2021 al 31/12/2021 (data fine rapporto ASU);

#### Richiamata altresì :

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per trasparenza e l'integrità 2020-2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 5 del 20/01/2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la determina sindacale n. 2 del 29/01/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di P.O.;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Legge regionale 17/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

ms  
/

## DETERMINA

### Per la causale in premessa:

1. Di prendere atto della richiesta di autorizzazione a fruire di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per gravi motivi familiari, dal 03/06/2021 al 03/06/2022, avanzata dal dipendente ASU Sig. Occhipinti Giovanni ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 22122 del 01/06/2021;
2. Di concedere al dipendente ASU Sig. Occhipinti Giovanni l'autorizzazione a poter fruire di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro dal 08/06/2021 al 31/12/2021 (data di fine rapporto ASU), per gravi motivi familiari;
3. di dare atto che:
  - il presente atto non comporta impegno di spesa;
  - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
  - la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio I del Dipartimento del Lavoro - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, all'INPS, al Centro dell'Impiego di appartenenza, al dipendente ASU ed al Servizio Risorse Umane.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Giovanni Parisi)

\_\_\_\_\_



**IL CAPO SETTORE**  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

\_\_\_\_\_